

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO** n. 546/2024 del 10/06/2024

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO: RICORSO IN APPELLO AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 9853/2023 RG N. 28446/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO, NOTIFICATO IN DATA 06.05.2024 ED ACQUISITO AGLI ATTI CON PROT. N. 16111/2024 DEL 07/05/2024 DAL LEGALE DI UN DIPENDENTE C/ AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA. (NS. FASC. N. 6980/2022). AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LUCA LEONE. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 9.774,65 (COMPRESIVO DI SPESE GENERALI, C.A.P. E I.V.A.).</p>	
Proposta di delibera: 1021/24 del: 04/06/2024	
L'Estensore: TERELLE RAMONA	Data 04/06/2024
Il Responsabile del Procedimento: TERELLE RAMONA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:  I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.	
Il Direttore Amministrativo f. f.  Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f.  Parere Favorevole	
Il Commissario Straordinario:	

## II DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata n. 291/CS del 13 Marzo 2024 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 Marzo 2024 e del conseguente insediamento del Commissario Straordinario;
- VISTA** la Deliberazione n. 122/DG del 31/01/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Unità Operativa Complessa "Affari Generali e Legali";
- VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- il 05/10/2022 con prot. n. 37246/2022 del 05/10/2022 è stato notificato a questa Azienda Ospedaliera il ricorso e la domanda cautelare di sospensione del provvedimento sospensivo inaudita altera parte dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, da parte del Legale di un lavoratore dipendente c/ Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, a mezzo del quale lo stesso ricorrente ha chiesto: *"a) in via preliminare, pregiudiziale e cautelare inaudita altera parte: provvedere alla sospensione del provvedimento impugnato (e di tutti gli altri diretti consequenziali e connessi) e alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro con condanna della controparte alla corresponsione dello stipendio a far data dalla sospensione al reintegro; in subordine attribuire al ricorrente l'assegno alimentare a far data dalla sospensione; in via pregiudiziale e/o preliminare e nel merito, sempre con riferimento alla sospensiva dal lavoro del ricorrente, accertare e dichiarare che lo stato di emergenza è stato già dichiarato illegittimo dal Tribunale di Roma e Pisa, dichiarare illegittimo lo stato di emergenza adottato con i provvedimenti su citati e per l'effetto disapplicare e dichiarare illegittimi e di nessun effetto tutti gli altri provvedimenti di proroga dello stesso, e per l'effetto dichiarare caduche le norme e/o disapplicando le norme di legge relative al c.d. obbligo vaccinale, e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo e di nessun effetto il provvedimento di sospensione impugnato, con versamento della retribuzione dalla sospensione al reintegro; b) in subordine: sempre previa sospensione del provvedimento*

*impugnato e con ricollocazione del ricorrente presso il posto di lavoro con obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione a far data dalla sospensione, si chiede di presentare alla eccellentissima Corte di Giustizia dell'Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedendo che risponda ai quesiti indicati nel ricorso; c) nel merito: accogliere il ricorso con annullamento del provvedimento sospensivo impugnato (con annullamento e/o disapplicazione degli atti diretti, consequenziali e connessi) e per l'effetto reintegrare il lavoratore ricorrente nelle funzioni ad egli spettanti o ad altre competenze, senza riduzione della retribuzione, per tutti i motivi di cui al ricorso, con versamento della retribuzione e di tutte le altre competenze comunque dovute ai sensi di legge a far data dalla sospensione al reintegro; in via ancor più gradata, in tutti i casi reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con obbligo di tampone sino al 31/12/2022 o alla ulteriore proroga eventualmente emanata dal Governo, nel caso il medesimo dovesse cessare la malattia durante il periodo in cui è stato reintegrato; in subordine attribuire l'assegno alimentare a far data dalla sospensione al reintegro; d) in via istruttoria: si richiede la prova per testi e si richiede di disporre la CTU; e) con vittoria di spese competenze ed onorari; f) con riserva di richiedere i danni subiti e subendi;"*

- l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si è costituita in giudizio mediante il patrocinio legale dell'Avv. Luca Leone, giusta Deliberazione n. 918.DG del 17.10.2022;

- in data 10.01.2023 il Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, ha emesso un'Ordinanza ex artt. 669 bis e segg., 700 c.p.c., in merito alla richiesta cautelare formulata dal ricorrente, con la quale ha dichiarato il ricorso improcedibile;

- il 23/02/2023, acquisito agli atti con prot. n. 7956/2023 del 28/02/2023, è stato notificato a questa Azienda Ospedaliera il ricorso di sospensione del provvedimento sospensivo inaudita altera parte dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, da parte del Legale del lavoratore dipendente c/ Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, con reiterazione delle richieste di cui sopra;

- il Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 9853/2023, pubblicata il 07.11.2023, ha rigettato il ricorso RGN 28446-1/2022 ed ha compensato le spese di lite;

- il 06/05/2024, acquisito agli atti con prot. n. 16111/2024 del 07/05/2024, è stato notificato il ricorso in Appello avverso e per la riforma della Sentenza n. 9853/2023 del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, da parte del Legale del lavoratore dipendente c/ Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata;

**PRECISATO**

che l'udienza di discussione è fissata per il giorno 11 Giugno 2024;

**RITENUTO**

opportuno resistere in giudizio, a tutela delle ragioni dell'Azienda Ospedaliera innanzi alla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con impugnazione e contestazione dell'avverso ricorso in appello;

**VISTA**

la deliberazione n. 210/DG del 25 marzo 2015 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale;

**RITENUTO**

opportuno nominare l'Avv. Luca Leone, individuato per la tutela degli interessi di questa Azienda innanzi alle Sedi competenti per ragioni di continuità difensiva, al quale è conferita ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare,

incassare, rinunciare agli atti ed accertarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Roma, Via Appennini, n. 46;

**VISTO** il preventivo di massima, richiesto in data 23/05/2024 con prot. n. 18592/2024 e pervenuto con nota prot. n. 19612 del 30/05/2024 con il quale il Legale ha quantificato presuntivamente i compensi del suddetto affidamento, distinti per grado e fase processuale, sino all'eventuale fase decisoria, e modulato sul valore medio e riduzione del 50% dei parametri forensi ai sensi del D. M. n. 55/2014 e D. M. n. 147/2022, in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica; per una spesa complessiva di € 9.774,65 oneri inclusi;

**TENUTO CONTO** che l'onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **9.774,65**, trova riferimento al conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti":

- per € **4.717,34** (per la fase di studio della controversia € 2.382,00 e per la fase introduttiva del giudizio € 851,00 + spese generali 15 % € 484,95 + C.A.P. 4% € 148,72 + I.V.A. 22% € 850,67) sull' Aut. n. 14, sub-aut. n. 76 dell'Esercizio 2024;
- per € **5.057,31** (per le fasi istruttoria e/o trattazione € 1.339,00 e per la fase decisionale € 2.127,00 + spese generali 15 % € 519,90 + C.A.P. 4% € 159,44 + I.V.A. 22% € 911,97) sull' Esercizio 2025;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **PROPONE**

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di resistere nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con ricorso promosso da un Lavoratore dipendente, notificato dal Legale del ricorrente in data 06.05.2024 ed acquisito agli atti con prot. n. 16111/2024 del 07/05/2024;
- di affidare il patrocinio legale all'Avv. Luca Leone, con le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Appennini, n. 46;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato, nella somma complessiva di € **9.774,65** (per € 8.012,01 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%).

L'onere lordo complessivo di € **9.774,65** trova riferimento al conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti":

- per **€ 4.717,34** (per la fase di studio della controversia € 2.382,00 e per la fase introduttiva del giudizio € 851,00 + spese generali 15 % € 484,95 + C.A.P. 4% € 148,72 + I.V.A. 22% € 850,67) sull' Aut. n. 14, sub-aut. n. 76 dell'Esercizio 2024;

- per **€ 5.057,31** (per le fasi istruttoria e/o trattazione € 1.339,00 e per la fase decisionale € 2.127,00 + spese generali 15 % € 519,90 + C.A.P. 4% € 159,44 + I.V.A. 22% € 911,97) sull' Esercizio 2025.

La UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

**IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 Marzo 2024;

**PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell' Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.